

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2018, il giorno ventuno Novembre, alle ore 12:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.243 - I.P. 3374/2018 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.2.0.0/10/2018

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune di Sant'Agata Bolognese. Procedura di approvazione di variante ai vigenti strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii., attivata su proposta presentata dalla Ditta Lipparini s.r.l., per la realizzazione del progetto di ampliamento di un fabbricato ad uso produttivo, sito in Via Montirone n. 45A, nel territorio comunale di Sant'Agata Bolognese. Formulazione delle determinazioni in materia urbanistica e delle contestuali valutazioni ambientali, in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, lett. e), L.R. n. 24/2017.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di Sant'Agata Bolognese. Procedura di approvazione di variante ai vigenti strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii., attivata su proposta presentata dalla Ditta Lipparini s.r.l., per la realizzazione del progetto di ampliamento di un fabbricato ad uso produttivo, sito in Via Montirone n. 45A, nel territorio comunale di Sant'Agata Bolognese. Formulazione delle determinazioni in materia urbanistica e delle contestuali valutazioni ambientali, in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, lett. e), L.R. n. 24/2017.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Esprime*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, *le determinazioni previste nell'ambito della procedura attivata dal Comune di Sant'Agata Bolognese* ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010², a seguito dell'istanza presentata dalla Ditta Lipparini & C. srl, riguardante la realizzazione del progetto di ampliamento di un fabbricato ad uso produttivo in Via Montirone n. 45/A, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale. Dette determinazioni vengono espresse sulla base delle considerazioni contenute nella Relazione istruttoria³, predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegata

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

² Si richiama il D.P.R. 7.09.2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

In particolare, l'art. 8 "Raccordi procedurali con strumenti urbanistici" del D.P.R. 160/2010 prevede che, qualora nei Comuni in cui lo strumento urbanistico vigente non abbia individuato le aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, l'interessato possa richiedere al Responsabile del Servizio SUAP la convocazione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7.08.1990, n. 241 e delle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della richiamata Conferenza dei Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico comunale, il verbale viene trasmesso al Sindaco che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. In merito al progetto in questione, la Città metropolitana è chiamata ad esprimere il proprio parere in materia urbanistica sulla proposta di variante, con particolare riferimento alla compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata; essa è inoltre tenuta ad esprimersi in relazione alla valutazione ambientale, oltre che in materia di vincolo sismico.

Si richiama l'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017, secondo cui i Comuni, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), possono avviare ed approvare alcune tipologie di procedimenti urbanistici, in particolare gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, indicati alla lett. e) del medesimo art. 4, nell'ambito dei quali rientra il procedimento in esame.

³ Acquisita in atti con P.G. n. 62552 del 14.11.2018 - Fasc. 8.2.2.2/10/2018.

al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nei termini di seguito indicati:

“Si esprime l’**assenso alla conclusione della procedura relativa alla Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)**, nel rispetto di alcune riserve relative all’assetto urbanistico proposto dalla variante, poiché, ammettendo l’ampliamento, si conferma la vocazione produttiva/artigianale dell’area in continuità con i territori urbanizzati residenziali:

Riserva n. 1, relativa alla coerenza con il Piano Strutturale Comunale (PSC) e RUE:

Al fine di portare a coerenza il nuovo assetto proposto con la classificazione urbanistica generale, si chiede di riclassificare l’intero ambito oggetto del presente procedimento come ambito produttivo AP_1, recependo nella relativa scheda specifica tutte le indicazioni di PSC in merito ai condizionamenti per le attività produttive, quali prescrizioni acustiche, di qualità dell’aria, idrauliche, energetiche, nonché quelli legati alla contiguità alle aree residenziali;

Riserva n. 2, relativa alle dotazioni territoriali:

Si segnala la necessità di incrementare le quote relative alle dotazioni di standard da cedere, adeguandole a quanto indicato dal PSC, esplicitandole anche nella convenzione, ed eventualmente integrando i documenti con un elaborato esplicativo di inquadramento planimetrico e facendo ricorso alla monetizzazione nei casi ammissibili”;

2. *esprime*, inoltre, nell’ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁴ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune di Sant’Agata Bolognese mediante apposita Conferenza di Servizi⁵ ed a seguito dell’acquisizione dei pareri espressi dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché sulla base della *proposta di parere motivato resa da ARPAE*

⁴ L’art. 5, L.R. n. 20/2000, disciplina le procedure in materia di Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dei piani urbanistici, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, nonché alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. La Città metropolitana, in qualità di autorità competente, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani comunali nell’ambito dei provvedimenti previsti in materia urbanistica, dando specifica evidenza a detta valutazione.

⁵ Convocata in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14bis, Legge n. 241/1990.

Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) di Bologna⁶, allegata alla suddetta Relazione istruttoria, nei termini di seguito richiamati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, **la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT, condizionata al recepimento delle riserve** sopra esposte, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (Allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella Relazione istruttoria predisposta da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni SAC di Bologna (Allegato A)”;

3. formula, altresì, il *parere previsto in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*⁷, che si allega alla suddetta Relazione istruttoria;
4. dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, quale adempimento della Città metropolitana previsto ai sensi dell'Allegato B1, punto 8 “Decisione – Parere motivato di Valutazione Ambientale”, della “Direttiva regionale per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA, in attuazione della L.R. n. 13/2015”⁸;
5. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Sant'Agata Bolognese, per la conclusione del procedimento urbanistico in esame, segnalando quanto previsto dalla Direttiva regionale sopra richiamata, in merito alla informazione sulla decisione della valutazione ambientale, secondo cui l'Autorità procedente redige la Dichiarazione di sintesi e provvede alla sua pubblicazione sul proprio sito web, unitamente al Parere motivato e al Piano di monitoraggio, con indicazione della sede

⁶ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 62503 del 14.11.2018 – Rif.to Pratica n. 24865/2018. Si richiamano le disposizioni in materia ambientale previste nell'ambito dei procedimenti urbanistici, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”. In riferimento a quanto previsto dalla suddetta Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti.

La Struttura ARPAE SAC, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, sostituito dall'art. 18 L.R. n. 24/2017.

⁷ P.G. n. 61848 del 9.11.2018. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

⁸ Approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016, richiamata alla nota n. 6 del presente Atto.

ove prendere visione del strumento urbanistico approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria⁹;

6. dà atto, infine, che la Città metropolitana provvederà, ad avvenuto ricevimento del Piano urbanistico comunale approvato, alla pubblicazione sul proprio sito web della Dichiarazione di sintesi, del Piano di monitoraggio e del Parere motivato, ai sensi di quanto previsto dalla suddetta Direttiva regionale¹⁰.

Motivazioni:

Si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii., riguardanti il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive. In particolare, l'art. 8 del Decreto medesimo introduce le procedure semplificate per l'approvazione dei progetti riguardanti l'insediamento di impianti produttivi nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non ne individua la destinazione, con la necessità di apportare in tal modo variazione ai piani comunali vigenti. La Regione Emilia-Romagna, con Legge n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", entrata in vigore il 1° gennaio 2018, prevede per i Comuni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e), la possibilità di approvare, nella fase del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUG), i procedimenti speciali che comportano l'effetto di variante alla pianificazione, quali i procedimenti ex art. 8, D.P.R. n. 160/2010.

La procedura urbanistica in esame, comportante proposta di variante normativa e cartografica al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) comunale, è stata attivata dal Comune di Sant'Agata Bolognese, a seguito della presentazione in data 13.07.2018, da parte della Ditta Lipparini & C. srl, di richiesta di permesso di costruire per l'ampliamento dell'insediamento produttivo esistente, sito in Via Montirone n. 45/A. Detto progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio, in ampliamento di quello esistente, per soddisfare le esigenze di sviluppo dell'azienda insediata nel territorio comunale, in località Maggi, che svolge attività di tessitura, produzione e confezione di maglieria, capi di abbigliamento in genere ed affini, per conto proprio e per conto terzi.

Come previsto ai sensi del richiamato art. 8, D.P.R. n. 160/2010, il Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Sant'Agata Bolognese ha comunicato alle Amministrazioni

⁹ Allegato B1 della Direttiva regionale, punti 9 "Contenuti della Dichiarazione di sintesi" e 10 "Informazione sulla decisione".

¹⁰Allegato B1, punto 10.

interessate, con nota Prot. n. 9539 del 17.07.2018¹¹, l'avvio del procedimento in questione mediante convocazione di apposita Conferenza di Servizi¹² per l'esame del progetto, ai fini dell'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, rendendo disponibile informaticamente la relativa documentazione tecnica per la preventiva consultazione.

Il Comune ha trasmesso agli Enti interessati, con successiva comunicazione prot. n. 12377 del 26.09.2018¹³, la ulteriore documentazione integrativa, predisposta a corredo del progetto in esame, invitando le Amministrazioni competenti ad esprimere i pareri definitivi previsti ai sensi di legge.

Il Comune ha inviato, infine, alla Città metropolitana di Bologna, con nota prot. n. 14120 del 30.10.2018¹⁴, i pareri espressi dagli Enti riguardo alla proposta in oggetto, per quanto di competenza.

Nell'ambito del procedimento in questione, la Città metropolitana di Bologna è chiamata ad esprimere il proprio assenso sulla proposta di variante urbanistica, con particolare riferimento alla verifica di compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata, nonché a formulare le contestuali valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), oltre al parere in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

Al fine di pervenire alla conclusione del procedimento in oggetto, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ha esaminato la documentazione tecnica completa relativa al progetto in esame, anche in rapporto alle disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ed ha predisposto la Relazione istruttoria¹⁵, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale vengono espresse le determinazioni richiamate nel dispositivo del presente atto.

Vengono formulate, inoltre, le valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valsat del Piano in esame, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE – SAC nella *proposta di*

¹¹ Acquisita agli atti della Città metropolitana con P.G. 40671 del 18.07.2018.

¹² In forma semplificata, con modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

¹³ Raccolta in atti con P.G. n. 52459 del 26.09.2018

¹⁴ In atti con P.G. n. 59345 del 30.10.2018.

¹⁵ Acquisita in atti con P.G. n. 62552 del 14.11.2018.

*parere motivato*¹⁶, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

Si allega, inoltre, alla Relazione istruttoria il parere espresso in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio¹⁷.

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria e si dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Sant'Agata Bolognese, per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'art. 33¹⁸, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile e Viabilità.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere¹⁹ della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

¹⁶ Registrata in atti con P.G. n. 62503 del 14.11.2018. Ai fini delle valutazioni di compatibilità ambientale previste nell'ambito del procedimento in oggetto, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC, come previsto dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016, sopra richiamata.

¹⁷ P.G. n. 61848 del 9.11.2018.

¹⁸ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

¹⁹ Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Allegati:Allegato n. 1 così costituito:

- Relazione istruttoria (P.G. n. 62552 del 14.11.2018), corredata dalla proposta di parere motivato fornito da ARPAE-SAC (P.G. n. 62503 del 14.11.2018) e dal parere espresso in merito alla verifica di conformità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (P.G. n. 61848 del 9.11.2018).

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitano
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).